

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA  
**I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)**  
**Resoconto di martedì 16 marzo 2010**

*Martedì 16 marzo 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.*

**DL 29/2010: Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione. C. 3273 Governo. (Seguito dell'esame e rinvio).**

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 marzo 2010.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, intende preliminarmente ringraziare per gli apprezzamenti e la stima per le sue competenze a lui rivolti da alcuni rappresentanti del Partito democratico. Intende tuttavia rilevare scherzosamente come i rappresentanti del Partito democratico siano soliti far seguire tali apprezzamenti dalla valutazione negativa sul caso di specie come evidenziando «ma questa volta non possiamo condividere» e poi una sequela di motivazioni contrarie. La proposizione avversativa, che immancabilmente inizia con il «ma questa volta» non manca mai, è divenuta una sorta di esercizio retorico. Per il futuro, dunque, preferirebbe meno apprezzamenti e, almeno, qualche volta, almeno una volta, qualche condivisione.

Vuole comunque rassicurare i rappresentanti del Partito democratico: non lo spaventano i casi difficili, anzi ne ha quasi una predilezione se sono accompagnati, come nel caso in questione, da profonde e valide ragioni, ancorché oscurate da una gigantesca campagna di disinformazione. Deve innanzitutto rilevare una grandissima contraddizione presente negli interventi dei rappresentanti del Partito democratico. Da una parte, essi difendono il Presidente Napolitano che ha affermato che il decreto legge «non ha presentato a mio avviso evidenti vizi di incostituzionalità» e che, di conseguenza, ha firmato il decreto del Governo; dall'altra, invece, sostengono che il decreto presenta vizi di incostituzionalità non solo evidenti, ma anzi evidentissimi, clamorosi, assoluti, che esso è «pericoloso sotto il profilo dell'ordinamento costituzionale», che «costituisce un precedente gravissimo sotto il profilo della violazione delle norme costituzionali», che produce «una grave alterazione della regolarità del procedimento elettorale» eccetera.

Rileva che se tali affermazioni avessero fondamento solo per il 10 per cento, allora il Presidente della Repubblica non avrebbe dovuto firmare il decreto. Delle due l'una, *terzium non datur*: o ha ragione il Presidente Napolitano e si può discutere, semmai, di dubbi di costituzionalità non evidenti. E allora il Partito democratico deve abbondare i toni da crociata che sta impiegando. Oppure sono fondate le affermazioni del Partito democratico, ma allora ne consegue che anche per il Partito democratico il Presidente Napolitano non doveva firmare. Sotto questo profilo considera allora più coerente, anche se evidentemente non lo condivide affatto, l'atteggiamento del deputato Di Pietro. Sostenendo che il decreto è così clamorosamente incostituzionale, ne deriva inevitabilmente la fondatezza delle critiche al Presidente Napolitano.

Ribadisce che, a suo avviso, il decreto-legge non è affatto incostituzionale. Esso non rappresenta affatto una violazione delle regole ma, al contrario, esso ripristina la legalità che è stata violata. La forma è sostanza e, personalmente, non ha impiegato mezzo secolo per scoprirlo, come ha ammesso il deputato Giovanelli con riferimento alla propria parte politica.

Sottolinea come le regole vadano rispettate. Ma è proprio questo il problema, perché in questo caso non sono state rispettate. Non sono state rispettate proprio da parte di coloro che dovevano applicarle e farle rispettare, ossia da parte di alcuni uffici elettorali. Quello di Milano che ha ammesso un ricorso contro l'ammissione di una lista laddove la legge, già abbastanza chiara prima del decreto-legge, afferma che sono ammissibili, in sede di ufficio centrale regionale, solo ricorsi avverso l'esclusione di liste e candidati. E quello di Roma, che ha compiuto un clamoroso abuso di

potere rifiutandosi di ricevere e verbalizzare una lista laddove le regole vigenti prima del decreto - vigenti anche per il Lazio - affermano che il cancelliere «non può rifiutarsi di ricevere le liste di candidati neppure se le ritenga irregolari e se siano presentate tardivamente».

Ne deriva quindi che, anche in caso di errori da parte dei delegati del Popolo della libertà, l'ufficio circoscrizionale di Roma era tenuto a ricevere la lista, verbalizzando il ritardo e tutto ciò che, a suo avviso, ne pregiudicava l'ammissibilità. Invece ha compiuto un gravissimo abuso di potere perché ha privato quella lista della possibilità di tutela giurisdizionale: se manca il verbale ricorrere diventa, evidentemente, una «*mission impossible*».

Sottolinea che queste sono le ragioni del decreto, ma non si deve confondere - passando all'esame dettagliato delle varie motivazioni di incostituzionalità che sono state poste - l'*occasio legis* con l'applicazione di disposizioni scritte in un atto avente forza di legge.

Affermare che le disposizioni del decreto-legge - in particolare i commi 1 e 4 dell'articolo 1 - sono incostituzionali perché sono «concrete», cioè prive di astrattezza e generalità o «provvedimentali» è sbagliato, perché un conto è l'*occasio legis* da cui il Governo ha preso le mosse e un altro è l'applicazione, temporalmente non delimitata e riguardante una pluralità indeterminata di destinatari, di disposizioni scritte in un atto avente forza di legge.

Rileva che è sbagliato, inoltre, perché tanto la Costituzione quanto gli Statuti regionali definiscono le fonti primarie non già in ragione del loro contenuto, bensì in dipendenza di caratteri formali, quali la provenienza da un certo organo o potere, il procedimento di formazione e il loro particolare valore giuridico (rango primario della norma, trattamento giuridico in sede di controllo o di sindacato eccetera), come confermato dalla sentenza Corte costituzionale n. 331 del 1988. Non sta quindi scritto da nessuna parte, tanto meno nella Costituzione, che le leggi non possano avere un contenuto anche provvedimentale.

Evidenzia che il fatto che le disposizioni del decreto-legge in esame abbiano carattere di generalità e astrattezza è del resto dimostrato dal fatto che, grazie al decreto, hanno fatto ricorso e sono state ammesse dagli organi della giustizia amministrativa diverse liste in varie regioni, in Liguria (lista del Nuovo Psi), Lombardia (lista della destra di Storace) e altre ancora.

Ricorda che una serie di obiezioni riguarda la natura non interpretativa ma innovativa del decreto. Si citano le sentenze della Corte Costituzionale n. 341 del 2003 e n. 155 del 1990, là dove essa afferma che va «riconosciuto carattere interpretativo soltanto ad una legge che, fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato normativo ovvero privilegia una tra le tante interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto precettivo è espresso dalla coesistenza delle due norme, le quali rimangono entrambe in vigore e sono quindi anche idonee ad essere modificate separatamente.» Si sostiene che l'interpretazione della normativa su cui interviene il decreto legge non fosse controversa. Ma questo non è affatto vero.

Per quanto riguarda il comma 1 dell'articolo 1, rileva come esista un'ampia giurisprudenza in ordine alla questione del rispetto dei termini orari di presentazione delle liste. Esistono numerose sentenze del Consiglio di Stato - almeno una decina - che avvalorano il *favor participationis*. Ha già citato nella sua relazione la sentenza della V sezione 4 marzo 2002 n. 1271, secondo cui un minimo scostamento di orario, giustificato da validi motivi, di per sé non è motivo sufficiente a giustificare l'esclusione, tenuto conto del principio di favore per la più ampia partecipazione alla competizione elettorale. Ma a fronte di tale giurisprudenza, il comportamento dei diversi uffici elettorali è molto difforme, fino a giungere, addirittura, al caso di rifiuto di verbalizzazione su cui mi è già soffermato. L'esigenza di una norma interpretativa che chiarisca come si deve considerare assolto il rispetto dei termini orari è pertanto più che mai giustificata. La condivisione della norma, nel merito, è evidentemente altra questione.

Rileva che il comma 1 non stabilisce affatto, come ha affermato il deputato Bressa, che «le liste sono ritenute validamente presentate quando i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali del Tribunale». Il comma 1 non cambia affatto il luogo dove devono essere presentate le liste, che rimane la cancelleria del tribunale. E solo l'ufficio elettorale, dopo la presentazione della lista, può e deve verificare l'idoneità

della documentazione prescritta.

Sottolinea che, pertanto, non esiste affatto - come invece ha sostenuto il deputato Bressa - «una nuova modalità di presentazione delle liste, parallela ed ulteriore rispetto a quella attualmente in vigore».

Quanto alla parola «prescritta», rileva che essa è un termine neutro, interpretarlo nel senso che ai delegati incomberebbe l'obbligo di dimostrare, prima di aver depositato la documentazione, che essa abbia i requisiti prescritti dalla legge è un non senso giuridico, è illogico e irragionevole. Evidenzia come la norma sia chiarissima e la questione da provare con ogni mezzo idoneo è solo la presenza dei delegati nei locali del tribunale entro i termini di legge. Poi, ribadisce, sta all'ufficio elettorale, dopo il ricevimento e la verbalizzazione della lista, compiere le verifiche circa l'idoneità della documentazione presentata rispetto ai requisiti prescritti dalla legge.

Fa presente che anche il comma 2 dell'articolo 1 interviene su una questione notoriamente oggetto di un'ampia e variegata giurisprudenza, là dove i vari uffici elettorali interpretano in modo molto difforme le condizioni necessarie per la validità dell'autenticazione. Le stesse identiche irregolarità a volte vengano ritenute tali da pregiudicare l'ammissione della lista, altre volte sono ritenute irregolarità non essenziali, altre volte ancora sono considerate irregolarità sanabili nella fase immediatamente successiva al deposito della lista. Una norma interpretativa che faccia chiarezza sulla materia è pertanto estremamente opportuna e necessaria.

Quanto al comma 3, ricorda come il contenuto del primo e del terzo periodo sia già scritto nelle norme vigenti e sono semmai alcuni uffici elettorali a interpretarlo male.

Il secondo e quarto periodo sono tipicamente interpretativi, perché risolvono un noto contrasto giurisprudenziale: addirittura vi è un'adunanza plenaria del Consiglio di Stato in data 24 novembre 2005, n. 10, in base alla quale l'impugnazione degli atti endoprocedimentali concernenti l'ammissione di liste di candidati va proposto entro il termine di 30 giorni dalla data di proclamazione degli eletti, essendo esclusa la possibilità di impugnazione, prima della proclamazione, di tutti gli atti endoprocedimentali (quelli degli uffici elettorali). A fronte di questa adunanza plenaria, autorevolissima ma non vincolante, stanno molti precedenti contrari del Consiglio di Stato e del TAR che ritengono ammissibili i ricorsi di fronte a loro. Anche il recentissimo Tar Lombardia ha ragionato in questo modo e senza applicare il decreto-legge. Rileva che sostenere, come è stato detto, che le disposizioni del decreto-legge sono incostituzionali perché configurano un intervento d'urgenza retroattivo in materia elettorale è sbagliato: la nostra Costituzione prevede un divieto di retroattività solo in materia penale, all'articolo 25, con la conseguenza che le fonti ordinarie non incontrano in generale il limite della retroattività, ma solo quello della retroattività irragionevole per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, limite che viene superato solo allorché a giustificazione della scelta legislativa non sia invocabile alcuna plausibile ragione.

Evidenzia ancora, come si esprime la Corte costituzionale nella sentenza n. 374 del 2000 a proposito di una legge d'interpretazione autentica, che «non è decisivo verificare se la norma censurata abbia carattere effettivamente interpretativo (e sia perciò retroattiva) o verosimilmente innovativa con efficacia retroattiva, poiché - nel rispetto dell'articolo 25 della Costituzione - il legislatore può emanare norme con efficacia retroattiva - interpretative o innovative che siano - purché la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori o interessi costituzionalmente protetti. Nel caso in esame, anche ammesso (ma non concesso per tutte quelle del decreto-legge) che si tratti di disposizioni innovative-retroattive, la ragionevolezza sta nella necessità, spiegata nelle premesse al decreto-legge, di consentire il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali, di rendere effettivo l'esercizio del diritto politico di elettorato attivo e passivo, nel rispetto costituzionalmente dovuto per il favore nei confronti della espressione della volontà popolare. Diritto politico di elettorato attivo e passivo messo in causa proprio dalla violazione delle regole operata da alcuni uffici elettorali.

Rileva, inoltre, che in questo caso non si interviene sulla materia elettorale in senso sostanziale, cioè la trasformazione dei voti in seggi, ma solo su aspetti delle operazioni elettorali preparatorie. Qui,

semmai, valore costituzionalmente protetto è la *par condicio* delle liste e dei candidati quanto alla possibilità di disporre di un tempo congruo di campagna elettorale, ma ciò riguarderebbe le liste riammesse tardivamente alla competizione elettorale.

Quanto al decreto legge in materia elettorale, i precedenti, come noto, sono numerosi, e anche alcuni di questi sono intervenuti quando il procedimento elettorale era in corso: non solo il d.l. n. 90 del 1995 che ha posticipato il termine per la presentazione delle liste per le elezioni regionali che scadeva lo stesso giorno di emanazione del decreto legge, decreto respinto ma di cui furono sanati gli effetti; ma anche il dl n. 24 del 2008, emanato vari giorni dopo il decreto di convocazione dei comizi elettorali, che ha inciso fortemente sul regime della presentazione delle liste alle elezioni, modificando i requisiti della sottoscrizione da parte di un certo numero di elettori.

Infine, sulla presunta violazione delle competenze delle regioni ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione ribadisce che la materia del decreto riguarda competenze esclusive dello Stato: organi dello Stato, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, ordinamento civile e giustizia amministrativa sono competenze statali in base alle lettere *f)*, *g)* ed *l)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Ha già citato la sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2003 che sottolinea la improprietà della tecnica legislativa adottata da alcune regioni che «operando il recepimento e poi la parziale sostituzione delle disposizioni della legge statale n. 108 del 1968, dà vita ad una singolare legge regionale dal testo corrispondente a quello della legge statale, i cui contenuti, peraltro, non risultano sempre legittimamente assumibili dalla legge regionale, in quanto estranei alla sua competenza».

Sulla competenza regionale in materia elettorale di dettaglio osserva inoltre che, in quanto destinate a consentire la migliore tutela dei diritti fondamentali di elettorato attivo e passivo, anche scelte di dettaglio contenute in una norma statale potrebbero considerarsi costituzionalmente legittime in termini di riparto delle competenze, proprio perché strettamente funzionali e collegate a questo obiettivo, che non può subire frazionamenti normativi o trattamenti differenziati sul territorio nazionale. Si tratta, in altri termini, della tutela del «livello essenziale» di un diritto fondamentale. Certo, l'articolo 117, comma 2 lettera *m)* ragiona certo solo di diritti civili e sociali. Si chiede infatti se sia pensabile che i diritti politici possano essere tutelati diversamente a seconda della regione.

Il sottosegretario Michelino DAVICO fa presente che il Governo ha ascoltato con grande attenzione i vari interventi che si sono succeduti nei giorni scorsi in Commissione sui contenuti e sul merito del decreto-legge n. 29, che è stato adottato per assicurare nel miglior modo il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi regionali, fissate per il 28 e 29 marzo 2010. Rileva che si è trattato, come sempre, di interventi autorevoli e di alto livello, che si distinguono per la dottrina e per la ricchezza di argomentazioni giuridiche e politiche delle quali il Governo terrà senz'altro conto nella propria azione.

Esprime quindi un particolare apprezzamento al relatore Calderisi, per le sue relazioni illustrative nel corso del dibattito.

Sul merito del provvedimento, evidenzia che più volte, nel corso della legislatura, ha avuto occasione di argomentare in merito all'ammissibilità dello strumento del decreto-legge in materia elettorale. Ammissibilità riconosciuta, in particolar modo dalla I Commissione, laddove si tratti, come nel caso di specie, di provvedimenti che incidono sulla cosiddetta legislazione elettorale di contorno, cioè su disposizioni volte a regolare la competizione elettorale sotto gli aspetti procedurali ed organizzativi.

Rileva che il decreto-legge adottato non è intervenuto sul procedimento già avviato, perché non contiene norme di carattere innovativo. La iniziativa di urgenza si limita, invece, a recare norme di interpretazione autentica di disposizioni già esistenti nell'ordinamento elettorale.

Fa presente che si possono avere idee e valutazioni diverse sull'opportunità di ricorrere o meno all'iniziativa d'urgenza. Tuttavia, non si può fare a meno di riflettere che senza un tale intervento, necessitato dalla vicinanza della scadenza elettorale, si sarebbe impedito a taluni cittadini di esercitare il diritto di voto. In caso contrario, vi sarebbe stato il rischio concreto di una alterazione

del consenso.

Ribadisce, quindi, che il decreto-legge non ha introdotto nuove disposizioni ma si limita a dettare criteri interpretativi di norme in materia di rispetto dei termini per la presentazione delle liste, di autenticazione delle firme e di ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio centrale regionale e viene incontro alla esigenza di assicurare la piena partecipazione dei diversi schieramenti alle elezioni regionali.

Aggiunge, infine, che con le norme contenute nel decreto-legge in esame si è inteso offrire la cornice giuridica affinché la magistratura, sia ordinaria sia amministrativa, potesse pronunciarsi, senza dubbi ed incertezze, in una materia tanto delicata ma anche altrettanto sensibile per i diritti dei cittadini chiamati a rinnovare gli organi delle regioni.

Fa presente che sono a conoscenza del Parlamento le decisioni che i vari organi giurisdizionali, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno adottato nella materia.

Assicura, quindi, la Commissione che il Governo nutre il più profondo rispetto per le pronunce dell'Autorità giudiziaria alle quali intende conformare il proprio operato.

Mario TASSONE (UdC), intervenendo sui lavori della Commissione, chiede al presidente di chiarire quale sia l'organizzazione della discussione degli emendamenti e in quale giorno il provvedimento passerà all'esame dell'Assemblea.

Donato BRUNO, *presidente*, risponde che la presidenza sta valutando gli emendamenti sotto il profilo dell'ammissibilità e che il loro esame comincerà nella seduta già convocata per oggi, 15 minuti dopo il termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea. Rilevato quindi che gli emendamenti presentati sono molto numerosi, invita i gruppi a valutare la possibilità di concentrare il dibattito su alcuni di essi soltanto, a tal fine segnalandoli alla presidenza. Per quanto riguarda la discussione del provvedimento in Assemblea, chiarisce che, allo stato, la conferenza dei presidenti di gruppo non ha ancora stabilito una data; il regolamento, peraltro, all'articolo 96-bis, comma 4, stabilisce, come termine ordinario per la conclusione dell'esame in sede referente dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, quello di quindici giorni. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella odierna seduta antimeridiana.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti (*vedi allegato 1*). Prima di procedere alle dichiarazioni di inammissibilità, ritiene utile che i gruppi si pronuncino sulla proposta da lui avanzata questa mattina, vale a dire quella di concentrare il dibattito su un numero ristretto di emendamenti. Fa presente, inoltre, che, in considerazione dell'andamento dei lavori dell'Assemblea in questa settimana, la Commissione potrebbe concludere la discussione, conferendo il mandato al relatore, entro la giornata di domani. Propone altresì che nella seduta di oggi si svolgano soltanto gli interventi sul complesso degli emendamenti, rinviandosi le votazioni a domani.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara che il suo gruppo condivide le proposte del presidente e chiede che, degli emendamenti del suo gruppo, siano posti in votazione soltanto quelli soppressivi, sia di articoli, sia di singoli commi, nonché l'emendamento Lo Moro 1.128. Ritira pertanto gli altri emendamenti presentati da deputati del suo gruppo, fermo restando che gli stessi saranno ripresentati in Assemblea.

Mario TASSONE (UdC), premesso che il suo gruppo ha presentato solo emendamenti soppressivi, chiede la votazione di tutti gli emendamenti. Concorda inoltre sulla proposta di rinviare le votazioni a domani, svolgendo oggi soltanto interventi sul complesso degli emendamenti.

Donato BRUNO, *presidente*, prende atto che i rappresentanti dei gruppi di opposizione presenti sono d'accordo a rinviare le votazioni a domani e che da parte dei gruppi di maggioranza non vi sono obiezioni.

Passando quindi alle dichiarazioni di inammissibilità, fa presente che sono da considerarsi inammissibili gli emendamenti Bressa 1.23, 1.24 e 1.25.

Avverte quindi che la presidenza non ritiene altresì ammissibile l'emendamento Tassone 3.1, volto a sopprimere l'articolo 3, concernente l'entrata in vigore del decreto-legge medesimo e la sua presentazione alle Camere. Tale emendamento non risulta, infatti, congruo rispetto al contesto logico e normativo del decreto-legge, ai sensi di quanto previsto al punto 5.2 della circolare 10 gennaio 1997 del Presidente della Camera sull'istruttoria legislativa. La sua approvazione, infatti, determinerebbe un esito incongruo rispetto al sistema ordinamentale concernente i decreti-legge, che presuppone la continuità temporale tra decreto-legge e relativa legge di conversione. Avverte infine che, sulla base di quanto previsto al punto 5.5 della suddetta circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997, i seguenti emendamenti, in quanto meramente formali, non saranno posti in votazione e saranno presi in considerazione ai soli fini del coordinamento formale del testo: Favia 1.7 e 1.8, Donadi 1.9, Favia 1.12 e 1.13, Donadi 1.16, 1.22, 1.44 e 1.45, Favia 1.46, Donadi 1.47, Favia 1.49, Donadi 1.50, Favia 1.51, Donadi 1.52, Favia 1.53, 1.55 e 1.56, Donadi 1.57 e 1.58, Favia 1.60, Donadi 1.61, Favia 1.62 e 1.63, Donadi 1.64 e 1.69, Favia 1.76, Donadi 1.78, Favia 1.99 e 1.101, Donadi 1.102, Favia 1.103, Donadi 1.106, Favia 1.109 e 1.110, Donadi 1.111, Favia 1.112, Donadi 1.113, Favia 1.116, Donadi 1.117, Favia 1.169, Donadi 1.175, Favia 1.180 e 2.4, Donadi 2.6 e 2.8, Favia 2.9, Donadi 2.10 e Favia 2.11.

Mario TASSONE (UdC), intervenendo sul complesso degli emendamenti, esprime non soltanto un giudizio negativo sul provvedimento in esame, ma una forte preoccupazione. Si tratta di un provvedimento pericoloso in quanto stabilisce un precedente di intervento, a competizione elettorale avviata, sulle regole della competizione stessa, a favore di una sola forza politica. Le motivazioni addotte dal relatore a giustificazione dell'intervento non sono state, a suo avviso, convincenti. Si tratta di un provvedimento indiscutibilmente innovativo sul piano del diritto: si pretende infatti di interpretare norme che non sono affatto controverse. In definitiva, la maggioranza dovrebbe prendere atto che, se l'elettore del Popolo della libertà non potrà votare per i propri rappresentanti, la responsabilità è da cercarsi unicamente all'interno del partito in questione. Per queste ragioni e in considerazione dei diversi profili di incostituzionalità del provvedimento già evidenziati nel corso della discussione, il suo gruppo è totalmente contrario al testo ed ha quindi presentato emendamenti soppressivi di tutti gli articoli.

David FAVIA (IdV) fa presente, preliminarmente, che anche il suo gruppo, come preannunciato dal collega Bressa per il Partito Democratico, ritira tutti gli emendamenti presentati, ai fini del successivo esame in Assemblea, ad eccezione di quelli soppressivi degli articoli o dei commi del provvedimento. Preannuncia, infatti, che vi sarà un atteggiamento ostruzionistico in Assemblea se non saranno modificati gli intendimenti del Governo e della maggioranza con riguardo al decreto-legge in esame.

Nell'illustrare gli emendamenti presentati nel loro complesso richiama quanto già evidenziato nella seduta odierna dell'Assemblea, nell'ambito della discussione sulle questioni di pregiudizialità presentate con riferimento al provvedimento in esame. Sottolinea, in particolare, come le ragioni di incostituzionalità del provvedimento vadano ricondotte all'assenza dei requisiti di necessità ed urgenza, alla riserva di Assemblea prevista per la materia elettorale e quindi all'incongruenza dello strumento del decreto-legge, nonché alla lesione delle competenze regionali sancite dagli articoli 122 e 117 della Costituzione.

A ciò si aggiungono le evidenti ragioni di inopportunità del provvedimento in esame. Si dice inoltre certo che molti colleghi della maggioranza, esperti di diritto costituzionale, sentiranno un certo contrasto interno nel dover sostenere un decreto-legge che interviene sulla

materia elettorale in piena campagna elettorale per sopperire ad errori e a ritardi dovuti a faide politiche interne al partito del Popolo della Libertà.

Rileva come sarebbe stato sicuramente più dignitoso ed elegante prendere atto di quanto accaduto, concentrandosi sulla campagna elettorale in favore del candidato presidente, comunque sostenuto da una lista, individuando eventualmente metodi interni di riequilibrio politico. Sicuramente molti esponenti del centrodestra erano di tale avviso.

Sottolinea come il decreto-legge in esame sia realmente impresentabile. È noto, infatti, come il luogo in cui occorre accedere entro le ore 12 della giornata a ciò deputata è l'aula del tribunale destinata al deposito delle liste: il provvedimento in esame, invece, interviene su tale previsione, creando oltretutto una serie di incertezze interpretative che attengono alle modalità con cui individuare i locali del tribunale, non essendo oltretutto chiaro quali siano i mezzi idonei a provare la presenza dei delegati nonché quali siano, nel concreto, i locali in questione. Si tratta dunque di una *probatio* diabolica.

Ritiene altresì inconcepibile la disposizione che attiene alla regolarità delle firme. In tale caso, è la forma che fa la sostanza e non si può innovare con una affermazione del tutto illegittima che porta a una normativa oltretutto sbagliata.

Considera inoltre subdolo intervenire sulla facoltà di presentazione del ricorso, ponendosi in chiaro contrasto con le previsioni dell'articolo 113 della Costituzione.

Ribadisce, pertanto, come ci si trovi di fronte ad un provvedimento palesemente incostituzionale e si dice certo che la Corte Costituzionale sottolineerà tali aspetti. Al tempo stesso, per ovvi motivi, il provvedimento non ha raggiunto i propositi per cui era stato emanato.

Ricorda come lo stesso Presidente Berlusconi abbia sottolineato la perdita di consensi avuta a seguito dell'emanazione di tale provvedimento, che si è dunque dimostrato sbagliato anche a livello di *marketing*.

Auspica, quindi, che il Governo e la maggioranza vorranno compiere un atto di buon senso ritirando il decreto-legge per sanare il *vulnus* creato con la sua presentazione, in considerazione dell'indecenza e dell'incostituzionalità del suo contenuto.

Gianclaudio BRESSA (PD) chiarisce che il suo gruppo si riconosce essenzialmente negli emendamenti soppressivi in quanto è totalmente contrario al provvedimento. Ricorda che questo è stato adottato non perché fosse oggettivamente necessario, bensì per pura convenienza di parte, come dimostra il fatto che, nell'immediato, sia il Presidente del Consiglio dei ministri, sia autorevoli esponenti del Governo e della maggioranza, avevano escluso la necessità di ricorrere a un decreto-legge per la soluzione del problema che si era creato, dichiarando di confidare nella magistratura. Ricorda, ancora una volta, che la contrarietà della sua parte politica al decreto-legge in esame è dovuta alla considerazione che questo, oltre che inopportuno sul piano politico, è incostituzionale sotto diversi profili. Prima di ricordare questi ultimi, ribadisce l'infondatezza di ogni tentativo di rendere il Capo dello Stato corresponsabile con il Governo per l'emanazione del decreto-legge. Le tesi sostenute dal relatore e da altri deputati della maggioranza a questo riguardo sono poco convincenti. Il Presidente della Repubblica è infatti tenuto ad emanare i decreti-legge e può rifiutarsi solo qualora manchino i presupposti di necessità e urgenza ovvero si configuri una violazione grave ed evidente di principi costituzionali, tale da integrare la fattispecie dell'attentato alla Costituzione. Non è però questo il caso.

Ciò premesso, ricorda che, ad avviso del suo gruppo, il provvedimento è incostituzionale in quanto non può ammettersi l'intervento con decreto-legge in materia elettorale, tanto più se la competizione elettorale è già in corso: esiste un solo precedente del genere, risalente al 1995, e si tratta di un decreto-legge del quale le Camere negarono poi la conversione. Il provvedimento è altresì incostituzionale perché, sotto la forma dell'interpretazione autentica e quindi con effetto retroattivo, reca norme innovative dell'ordinamento; perché viola il principio di uguaglianza dei diversi partecipanti alla competizione elettorale e, ledendo il principio di affidamento nel diritto, consente ad una sola parte politica di presentare le liste fuori termine; perché interviene in una materia che è

riservata alla legge regionale; perché, infine, è irragionevole nel contenuto, e quindi non applicabile, come dimostrano le pronunce degli organi giurisdizionali aditi dagli interessati.

Sesa AMICI (PD), nel richiamare quanto testé evidenziato dal collega Bressa, ribadisce l'auspicio che la discussione del provvedimento in esame non giunga in Assemblea, fermandosi in questa fase. Ricorda che nel corso del dibattito svoltosi in Assemblea nella seduta odierna, il deputato Calderisi ha affermato che vi è una contraddizione tra la questione di pregiudizialità presentata e la firma del Presidente della Repubblica sul provvedimento in esame.

Si tratta di un'affermazione assiomatica del collega Calderisi, che ha al contempo sostenuto come «un'informazione distorta» sia riuscita a ribaltare completamente la realtà dei fatti. Rileva che, se ciò fosse vero, tale «informazione distorta» vedrebbe protagonisti anche appartenenti a gruppi di maggioranza che hanno fatto le affermazioni su cui tutti poi si sono basati, ritenendo l'informazione valida.

Ricorda che la stessa informazione ha portato anche autorevoli membri della maggioranza a qualificare come «deprecabile» quanto avvenuto in merito alla mancata presentazione della lista del Popolo della Libertà nel Lazio.

Si sofferma, quindi, sulle disposizioni di particolare irragionevolezza recate dal provvedimento in esame, a partire dai commi 1 e 4 dell'articolo 1. Rileva come, in questa vicenda, il preambolo al decreto-legge rappresenti un elemento di cornice che il Governo ha posto alla base delle proprie motivazioni nel momento in cui ha deciso di «mettere una pezza» su quanto avvenuto, facendolo però in modo sbagliato, come chiaramente emerso in questi giorni.

Rileva come un altro elemento su cui riflettere sia dato dalla natura del decreto-legge, che si continua a definire interpretativa, e che invece è tutto salvo che questo. Evidenzia come si intervenga soprattutto sulla nozione spazio-temporale, riconducendo il requisito di legge alla sola presenza del delegato: si tratta di un intervento normativo innovativo, adottato al solo scopo di correggere le anomalie del Lazio.

Ritiene che da ciò emergano importanti elementi di riflessione, anche alla luce delle numerose assenze di deputati di maggioranza nella seduta odierna dell'Assemblea. Vi è un malessere politico indotto dalla contraddizione tra chi pensa di poter risolvere ogni cosa con un provvedimento d'urgenza come quello in esame e chi non intende contribuire alla conversione di un decreto-legge che assume sempre più connotati dubbi.

A suo avviso, dunque, proseguire nella discussione testimonierebbe una sorta di arroganza legislativa che va oltre il limite di buon senso nell'uso disinvolto della decretazione d'urgenza. Si tratta di una pagina pessima sotto il profilo legislativo, totalmente stridente con la realtà delle cose visto anche che - come ricordato dal collega Calderisi in Assemblea - dal 1968 ad oggi vi sono state solo 10 sentenze del Consiglio di Stato riferite alle disposizioni oggi in discussione. Ciò a testimonianza della qualità della disciplina procedurale per la presentazione delle liste, che era anche un'importante garanzia di tutela del principio di eguaglianza.

L'intervento compiuto con il provvedimento in esame introduce, invece, un elemento di disuguaglianza dovuto alla prevaricazione della maggioranza.

Invita, quindi, a non proseguire nella discussione del provvedimento in Assemblea per non aggravare ulteriormente la situazione e non danneggiare il ruolo del Parlamento.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.



## ALLEGATO 1

### **DL 29/2010: Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione (C. 3273 Governo).**

#### **EMENDAMENTI**

##### **ART. 1.**

*Sopprimerlo.*

**\* 1. 1.** Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Naccarato, Minniti, Pollastrini, Vassallo.

*Sopprimerlo.*

**\* 1. 2.** Tassone, Mantini, Mannino.

*Sopprimerlo.*

**\* 1. 3.** Lanzillotta.

*Sopprimere il comma 1.*

**\*\* 1. 4.** Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Naccarato, Minniti, Pollastrini, Vassallo.

*Sopprimere il comma 1.*

**\*\* 1. 5.** Favia, Donadi.

*Sopprimere il comma 1.*

**\*\* 1. 6.** Lanzillotta.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: primo comma con le seguenti: comma 1.*

**1. 7.** Favia, Donadi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: il rispetto con le seguenti: l'adempimento del rispetto.*

**1. 8.** Favia, Donadi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: si considera assolto con le seguenti: è assolto.*

**1. 9.** Donadi, Favia.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: quando con la seguente: se.*

**1. 10.** Favia, Donadi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: quando con la seguente: ove.*

**1. 11.** Donadi, Favia.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: , entro gli stessi, aggiungere le seguenti: termini orari.*

**1. 12.** Favia, Donadi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: presentazione delle liste con le seguenti: presentazione delle medesime.*

**1. 13.** Favia, Donadi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: muniti della con le seguenti: insieme alla.*

**1. 14.** Favia, Donadi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: muniti con la seguente: attrezzati.*

**1. 15.** Favia, Donadi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: prescritta documentazione con le seguenti: documentazione prescritta.*

**1. 16.** Donadi, Favia.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: abbiano fatto ingresso con le seguenti: siano entrati.*

**1. 17.** Favia, Donadi.

*Al comma 1, primo e secondo periodo, sostituire le parole: nei locali del Tribunale con le seguenti: nel Tribunale.*

**1. 18.** Donadi, Favia.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del Tribunale con le seguenti: della cancelleria del Tribunale.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: del Tribunale con le seguenti: della cancelleria del Tribunale.*

**1. 19.** Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Naccarato, Minniti, Pollastrini, Vassallo.

*Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.*

**\* 1. 20.** Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Naccarato, Minniti, Pollastrini, Vassallo.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**\* 1. 21.** Donadi, Favia.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: La presenza aggiungere le seguenti: dei delegati.*

*Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: dei delegati.*

**1. 22.** Donadi, Favia.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: dei delegati aggiungere le seguenti: preventivamente e adeguatamente sfamati.*

**1. 23.** Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Naccarato, Minniti, Pollastrini, Vassallo.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: dei delegati aggiungere le seguenti: preventivamente sfamati.*

**1. 24.** Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Naccarato, Minniti, Pollastrini, Vassallo.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: dei delegati aggiungere le seguenti: adeguatamente sfamati.*

**1. 25.** Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Naccarato, Minniti, Pollastrini, Vassallo.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: può essere provata con ogni mezzo idoneo con le seguenti: deve essere adeguatamente provata.*

**1. 26.** Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Naccarato, Minniti, Pollastrini, Vassallo.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola: provata con la seguente: accertata.*

**1. 27.** Favia, Donadi.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni per cui vige il regime transitorio di cui all'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.*

**1. 28.** Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Naccarato, Minniti, Pollastrini, Vassallo.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio e Calabria.*

**1. 29.** Zaccaria, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio e Campania.*

**1. 30.** Zaccaria, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio e Marche.*

**1. 31.** Zaccaria, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio e Puglia.*

**1. 32.** Zaccaria, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio e Toscana.*

**1. 33.** Zaccaria, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio e Umbria.*

**1. 34.** Amici, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Naccarato, Minniti, Pollastrini, Vassallo.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Calabria.

**1. 35.** Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Naccarato, Minniti, Pollastrini, Vassallo.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Campania.

**1. 36.** Amici, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Naccarato, Minniti, Pollastrini, Vassallo.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Lazio.

**1. 37.** Amici, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Naccarato, Minniti, Pollastrini, Vassallo.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Marche.

**1. 38.** Amici, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Naccarato, Minniti, Pollastrini, Vassallo.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Puglia.

**1. 39.** Amici, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Naccarato, Minniti, Pollastrini, Vassallo.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Toscana.

**1. 40.** Amici, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Naccarato, Minniti, Pollastrini, Vassallo.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Umbria.

**1. 41.** Amici, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Naccarato, Minniti, Pollastrini, Vassallo.

*Sopprimere il comma 2.*

**\* 1. 42.** Zaccaria, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini.

*Sopprimere il comma 2.*

**\* 1. 43.** Donadi, Favia.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: terzo comma con le seguenti: comma 3.*

**1. 44.** Donadi, Favia.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nel senso che le firme si considerano valide con le seguenti: considerando valide le firme.*

**1. 45.** Donadi, Favia.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: si considerano valide con le seguenti: sono valide.*

**1. 46.** Favia, Donadi.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: anche se con le seguenti: anche ove.*

**1. 47.** Donadi, Favia.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: non risulti corredata da tutti gli elementi con le seguenti: risulti priva di parte degli elementi.*

**1. 48.** Donadi, Favia.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: corredata da con le seguenti: completa di.*

**1. 49.** Favia, Donadi.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: richiesti dall'articolo 21, con le seguenti: necessari di cui all'articolo 21,.*

**1. 50.** Donadi, Favia.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: purché con le seguenti: a condizione che.*

**1. 51.** Favia, Donadi.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: purché con le seguenti: sempre che.*

**1. 52.** Donadi, Favia.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: purché con le seguenti: a patto che.*

**1. 53.** Favia, Donadi.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: purché con le seguenti: solo se.*

**1. 54.** Donadi, Favia.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: dati con la seguente: elementi.*

**1. 55.** Favia, Donadi.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: siano comunque desumibili con le seguenti: si possano comunque ricavare.*

**1. 56.** Favia, Donadi.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: siano comunque desumibili con le seguenti: si possano dedurre.*

**1. 57.** Donadi, Favia.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: siano comunque desumibili con le seguenti: si possano comunque arguire.*

**1. 58.** Donadi, Favia.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: comunque.*

**1. 59.** Donadi, Favia.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: desumibili con la seguente: ricavabili.*

**1. 60.** Favia, Donadi.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: desumibili con la seguente: intuibili.*

**1. 61.** Donadi, Favia.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: desumibili con la seguente: intellegibili.*

**1. 62.**Favia, Donadi.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: in modo univoco con le seguenti: in modo inequivocabile.*

**1. 63.**Favia, Donadi.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: da altri elementi con le seguenti: dagli ulteriori elementi.*

**1. 64.**Donadi, Favia.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: presenti con la seguente: rinvenibili.*

**1. 65.**Favia, Donadi.

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

**1. 66.**Favia, Donadi.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: In particolare.*

**1. 67.**Donadi, Favia.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: della autenticazione.*

**1. 68.**Favia, Donadi.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: non è comunque inficiata dalla presenza con le seguenti: permane anche in presenza.*

**1. 69.**Donadi, Favia.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: presenza di una irregolarità meramente formale quale la.*

**1. 70.**Zaccaria, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: irregolarità con la seguente: difformità.*

**1. 71.**Donadi, Favia.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: una irregolarità con la seguente: vizi.*

**1. 72.**Donadi, Favia.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: meramente con la seguente: puramente.*

**1. 73.**Donadi, Favia.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: meramente con la seguente: strettamente.*

**1. 74.**Favia, Donadi.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: la mancanza o.*

**1. 75.**Fontanelli, Bressa, Amici, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini Zaccaria.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: la mancanza con le seguenti: l'assenza.*

**1. 76.**Favia, Donadi.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: o la non leggibilità.*

**1. 77.**Fontanelli, Bressa, Amici, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini Zaccaria.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: la non leggibilità con le seguenti: l'illeggibilità.*

**1. 78.**Donadi, Favia.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: la non leggibilità con le seguenti: la scarsa leggibilità.*

**1. 79.**Donadi, Favia.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: del timbro della autorità autenticante.*

**1. 80.**Fontanelli, Bressa, Amici, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini Zaccaria.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: dell'indicazione del luogo di autenticazione.*

**1. 81.**Fontanelli, Bressa, Amici, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini Zaccaria.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del comma.*

**1. 82.**Fontanelli, Bressa, Amici, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini Zaccaria.

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Il presente comma si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni per cui vige il regime transitorio di cui all'articolo 5, comma 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

**1. 83.**Fontanelli, Bressa, Amici, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini Zaccaria.

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio e Calabria.

**1. 84.**Giovanelli, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini Vassallo, Zaccaria.

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio e Campania.

**1. 85.**Giovanelli, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini Vassallo, Zaccaria.

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio e Marche.

**1. 86.**Giovanelli, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini Vassallo, Zaccaria.

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio e Puglia.

**1. 87.**Giovanelli, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini Vassallo, Zaccaria.

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio e Toscana.

**1. 88.**Giovanelli, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini Vassallo, Zaccaria.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio e Umbria.

**1. 89.**Naccarato, Bressa, Amici, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Calabria.

**1. 90.**Naccarato, Bressa, Amici, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Campania.

**1. 91.**Naccarato, Bressa, Amici, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Lazio.

**1. 92.**Naccarato, Bressa, Amici, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Marche.

**1. 93.**Naccarato, Bressa, Amici, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Puglia.

**1. 94.**Naccarato, Bressa, Amici, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Toscana.

**1. 95.**Naccarato, Bressa, Amici, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.



*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Umbria.

**1. 96.** Naccarato, Bressa, Amici, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*1. 97.** Giovanelli, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*1. 98.** Favia, Donadi.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: quinto comma con le seguenti: comma 5.*

**1. 99.** Favia, Donadi.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: le decisioni di ammissione di con le seguenti: le decisioni sulle ammissioni di.*

**1. 100.** Donadi, Favia.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: non revocabili con la seguente: irrevocabili.*

**1. 101.** Favia, Donadi.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: o modificabili con le seguenti: né modificabili.*

**1. 102.** Donadi, Favia.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dallo stesso Ufficio con le seguenti: dall'Ufficio medesimo.*

**1. 103.** Favia, Donadi.

*Al comma 3 sopprimere il secondo periodo.*

**\* 1. 104.** Giovanelli, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini Vassallo, Zaccaria.

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

**\* 1. 105.** Donadi, Favia.

*Al comma 3, al secondo periodo, sostituire la parola: Contro con la seguente: Avverso.*

**1. 106.** Donadi, Favia.

*Al comma 3 sopprimere il terzo periodo.*

**\* 1. 107.** Ferrari, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Giovanelli, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini Vassallo, Zaccaria.

*Al comma 3 sopprimere il terzo periodo.*

**\* 1. 108.** Favia, Donadi.

*Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: Contro con la seguente: Avverso.*

**1. 109.** Favia, Donadi.

*Al comma 3, al terzo periodo, sostituire la parola: eliminazione con la seguente: esclusione.*

**1. 110.** Favia, Donadi.

*Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: entro ventiquattro ore con le seguenti: entro il termine di ventiquattro ore.*

**1. 111.** Donadi, Favia.

*Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: soltanto con la seguente: esclusivamente.*

**1. 112.** Favia, Donadi.

*Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: la decisione si riferisce con le seguenti: è riferita la decisione.*

**1. 113.** Donadi, Favia.

*Al comma 3, sopprimere il quarto periodo.*

**\* 1. 114.** Ferrari, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Giovanelli, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Al comma 3, sopprimere il quarto periodo.*

**\* 1. 115.** Donadi, Favia.

*Al comma 3, ultimo periodo, sostituire la parola: Avverso con la seguente: Contro.*

**1. 116.** Favia, Donadi.

*Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: immediatamente ricorso con le seguenti: ricorso immediato.*

**1. 117.** Donadi, Favia.

*Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni per cui vige il regime transitorio di cui all'articolo 5, comma 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.*

**1. 118.** Ferrari, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Giovanelli, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio e Toscana.*

**1. 119.** Lo Moro, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio e Umbria.*

**1. 120.** Lo Moro, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Calabria.*

**1. 121.** Ferrari, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Giovanelli, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Campania.*

**1. 122.** Ferrari, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Giovanelli, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Lazio.

**1. 123.** Ferrari, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Giovanelli, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Marche.

**1. 124.** Ferrari, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Giovanelli, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Puglia.

**1. 125.** Ferrari, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Giovanelli, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Toscana.

**1. 126.** Lo Moro, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Umbria.

**1. 127.** Lo Moro, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

**3-bis.** Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni per cui vige il regime transitorio di cui all'articolo 5, comma 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

**1. 128.** Lo Moro, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

**3-bis.** Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Calabria, Campania, Lazio, Marche, Puglia, Toscana e Umbria.

**1. 129.** Pollastrini, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Vassallo, Zaccaria.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

**3-bis.** Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Calabria, Campania, Lazio, Marche, Toscana e Umbria.

**1. 130.** Vassallo, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

**3-bis.** Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del

Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Calabria, Lazio, Marche, Puglia, Toscana e Umbria.

**1. 131.** Vassallo, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

**3-bis.** Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Calabria, Lazio, Puglia, Toscana e Umbria.

**1. 132.** Vassallo, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

**3-bis.** Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Calabria; Lazio, Marche, Puglia e Toscana.

**1. 133.** Amici, Bressa, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

**3-bis.** Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Calabria, Lazio, Marche, Puglia, e Umbria.

**1. 134.** Vassallo, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

**3-bis.** Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Campania, Lazio, Marche, Puglia, Toscana e Umbria.

**1. 135.** Pollastrini, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Vassallo, Zaccaria.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

**3-bis.** Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio, Marche, Puglia, Toscana e Umbria.

**1. 136.** Pollastrini, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Vassallo, Zaccaria.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

**3-bis.** Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio, Puglia, Toscana e Umbria.

**1. 137.** Vassallo, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

**3-bis.** Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio, Calabria e Campania.

**1. 138.** Minniti, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

**3-bis.** Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio, Calabria e Marche.

**1. 139.** Minniti, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Naccarato, Pollastrini, Maurizio Turco, Vassallo, Zaccaria.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

**3-bis.** Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio, Calabria e Puglia.

**1. 140.** Minniti, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

**3-bis.** Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio, Calabria e Toscana.

**1. 141.** Minniti, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

**3-bis.** Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio, Calabria e Umbria.

**1. 142.** Minniti, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Naccarato, Pollastrini, Maurizio Turco, Vassallo, Zaccaria.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

**3-bis.** Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio, Campania e Marche.

**1. 143.** Lo Moro, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

**3-bis.** Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio, Campania e Puglia.

**1. 144.** Lo Moro, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

**3-bis.** Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio, Campania e Toscana.

**1. 145.** D'Antona, Amici, Bordo, Bressa, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

**3-bis.** Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio, Campania e Umbria.

**1. 146.** D'Antona, Amici, Bordo, Bressa, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

**3-bis.** Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio, Marche e Puglia.

**1. 147.** Pollastrini, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Vassallo, Zaccaria.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio, Marche e Toscana.

**1. 148.** Pollastrini, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Vassallo, Zaccaria.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio, Marche e Umbria.

**1. 149.** Pollastrini, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Vassallo, Zaccaria.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio, Puglia e Toscana.

**1. 150.** Pollastrini, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Vassallo, Zaccaria.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio, Puglia e Umbria.

**1. 151.** Pollastrini, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Vassallo, Zaccaria.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio, Toscana e Umbria.

**1. 152.** Pollastrini, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Vassallo, Zaccaria.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Calabria e Lazio.

**1. 153.** Minniti, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Campania e Lazio.

**1. 154.** Lo Moro, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio e Marche.

**1. 155.** D'Antona, Amici, Bordo, Bressa, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio e Puglia.

**1. 156.**D'Antona, Amici, Bordo, Bressa, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

**3-bis.** Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio e Toscana.

**1. 157.**D'Antona, Amici, Bordo, Bressa, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

**3-bis.** Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio e Umbria.

**1. 158.**D'Antona, Amici, Bordo, Bressa, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

**3-bis.** Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Calabria.

**1. 159.**Lo Moro, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

**3-bis.** Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Campania.

**1. 160.**Giachetti, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Maurizio Turco, Vassallo, Zaccaria.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

**3-bis.** Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Lazio.

**1. 161.**Giachetti, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Maurizio Turco, Vassallo, Zaccaria.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

**3-bis.** Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Marche.

**1. 162.**Giachetti, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Maurizio Turco, Vassallo, Zaccaria.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

**3-bis.** Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Puglia.

**1. 163.**Giachetti, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Maurizio Turco, Vassallo, Zaccaria.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

**3-bis.** Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Toscana.

**1. 164.**Giachetti, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Maurizio Turco, Vassallo, Zaccaria.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

**3-bis.** Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Umbria.

**1. 165.** Giachetti, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Maurizio Turco, Vassallo, Zaccaria.

*Sopprimere il comma 4.*

**\*1. 166.** Amici, Bressa, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini.

*Sopprimere il comma 4.*

**\*1. 167.** Donadi, Favia.

*Al comma 4 sopprimere il primo periodo.*

**1. 168.** Amici, Bressa, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: si applicano con le seguenti: sono applicabili.*

**1. 169.** Favia, Donadi.

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: anche.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: in corso alla data fino alla fine del periodo.*

**1. 170.** Donadi, Favia.

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: anche.*

**1. 171.** Donadi, Favia.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alle elezioni regionali con le seguenti: al procedimento elettorale regionale.*

**1. 172.** Favia, Donadi.

*Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.*

**\*1. 173.** Amici, Bressa, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini.

*Al comma 4, sopprimere il secondo comma.*

**\*1. 174.** Favia, Donadi.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: medesime elezioni regionali con le seguenti: elezioni regionali in corso.*

**1. 175.** Donadi, Favia.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: i delegati con la seguente: coloro.*

**1. 176.** Favia, Donadi.

*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: che si siano trovati.*

**1. 177.** Favia, Donadi.



*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: nelle condizioni con le seguenti: nella circostanza.*

**1. 178.**Favia, Donadi.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: nelle condizioni con le seguenti: nella situazione.*

**1. 179.**Donadi, Favia.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: possono effettuare con le seguenti: possono eseguire.*

**1. 180.**Favia, Donadi.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: effettuare la presentazione delle con le seguenti: nuovamente presentare le.*

**1. 181.**Donadi, Favia.

*Alla rubrica, dopo le parole: Interpretazione autentica aggiungere le seguenti: di disposizioni.*

**1. 182.**Donadi, Favia.

## ART. 2.

*Sopprimerlo.*

**\*2. 1.**Tassone, Mantini, Mannino.

*Sopprimerlo.*

**\*2. 2.**Donadi, Favia.

*Sopprimere il comma 1.*

**2. 3.**Favia, Donadi.

*Al comma 1, sostituire le parole: Limitatamente alle con le seguenti: Esclusivamente per le.*

**2. 4.**Favia, Donadi.

*Al comma 1, sostituire le parole da: consultazioni fino a: marzo 2010 con le seguenti: elezioni regionali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

**2. 5.**Favia, Donadi.

*Al comma 1, sostituire la parola: fissate con la seguente: indette.*

**2. 6.**Donadi, Favia.

*Al comma 1, sostituire la parola: ammesse con le seguenti: inerenti alle medesime elezioni.*

**2. 7.**Donadi, Favia.

*Al comma 1, sostituire le parole: deve avvenire con le seguenti: deve compiersi.*

**2. 8.**Donadi, Favia.

*Al comma 1, sostituire le parole: deve avvenire con le seguenti: deve aver luogo.*

**2. 9.**Favia, Donadi.

*Al comma 1, sostituire le parole: deve avvenire con le seguenti: deve effettuarsi.*

**2. 10.**Donadi, Favia.

*Al comma 4, sostituire le parole: non oltre con la seguente: entro.*

**2. 11.**Favia, Donadi.

*Alla rubrica, sostituire la parola: Norma con la seguente: Disposizione.*

**2. 12.**Favia, Donadi.

ART. 3.

*Sopprimerlo.*

**3. 1.**Tassone, Mantini, Mannino.

**(Inammissibile)**